



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice TUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2024

Disposizioni per la gestione dei beni immobili dello Stato non più funzionali a fini istituzionali presenti nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone le finalità di efficientare la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato adibito ad alloggi di servizio attribuiti alle competenze dei singoli Ministeri, sul territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e di valorizzare il ruolo cardine dei dipendenti pubblici attraverso la garanzia dei servizi, potenziando il sostegno alla famiglia dei dipendenti trasferitisi nella suddetta regione, lontani da casa e dai sistemi di sostegno alla quotidianità familiare.

Diverse amministrazioni pubbliche presenti nella regione, e specialmente nel territorio della ex provincia di Gorizia, soffrono di una grave carenza di organico. Gli obiettivi chiave per affrontare tale emergenza sono la risoluzione della problematica abitativa e la creazione di sistemi di *welfare* a sostegno delle famiglie dei dipendenti, in modo da risolvere alcune tra le cause principali del mancato trasferimento volontario dei dipendenti delle amministrazioni statali. Si intende, cioè, da un lato procedere a una riorganizzazione del sistema degli alloggi di servizio, dall'altro istituire sistemi di *welfare* a sostegno della famiglia, in particolare adibendo ai servizi educativi beni immobili pubblici non più funzionali, allo scopo di supportare e incentivare il trasferimento dei suddetti lavoratori dall'intero territorio nazionale

Per realizzare il primo obiettivo, in particolare, il *surplus* di alloggi di servizio non più funzionali ai propri fini istituzionali di competenza dei diversi Ministeri, tali alloggi sarebbero trasferiti all'Agenzia del demanio e, tramite bando, redistribuiti in concessione ai dipendenti delle amministrazioni statali presenti sul territorio della regione e in ca-

renza di personale. Per realizzare il secondo obiettivo, i beni immobili non adibiti ad alloggi di servizio verrebbero concessi alle amministrazioni pubbliche per l'offerta di servizi di *welfare* di base a favore delle famiglie dei dipendenti assegnatari. Ciò, dunque, non solo andrebbe ad incidere sulla problematica della carenza di organico ma, in aggiunta, consentirebbe una gestione più efficiente, anche in chiave economica, di risorse immobiliari statali altrimenti inutilizzate.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge, individuate nell'efficientamento, anche economico, e nella riorganizzazione della gestione dei beni immobili attribuiti alle competenze delle amministrazioni statali presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 2 prevede che, in primo luogo, le amministrazioni statali alle quali è stata assegnata la gestione di beni immobili di proprietà pubblica nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia debbano procedere all'individuazione dei beni immobili non più utilizzati per i propri fini istituzionali. L'elenco di tali beni deve essere trasmesso all'Agenzia del demanio, che provvede a renderlo pubblico.

L'articolo 3 dispone che, a seguito dell'individuazione, la competenza esclusiva della gestione dei suddetti alloggi sia trasferita all'Agenzia del demanio, attraverso uno o più decreti da parte delle menzionate amministrazioni.

L'articolo 4 concerne i beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, adibiti ad alloggi di servizio. L'Agenzia del demanio, at-

traverso un bando, offre tali alloggi di servizio in concessione temporanea a titolo oneroso in via esclusiva ai dipendenti pubblici che, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto bando, decidano di trasferirsi nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia per ricoprire un incarico lavorativo presso le amministrazioni statali della medesima regione. Il bando deve contenere almeno le seguenti informazioni: numero delle unità immobiliari disponibili e rispettivo canone di concessione; criteri per la loro assegnazione; termini e modalità di presentazione della domanda; cause di esclusione; titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.

A causa delle esigenze che si vuole andare a sopperire, il bando si intende rivolto esclusivamente a determinate categorie di lavoratori, individuati prendendo in considerazione, in particolare, i seguenti criteri per l'assegnazione: capacità reddituale e patrimoniale del dipendente e situazione economica del nucleo familiare; distanza tra il comune di residenza e il comune in cui è previsto l'incarico; composizione del nucleo familiare; presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone con disabilità. Desiderando favorire i dipendenti più svantaggiati, sia in termini economici, sia in termini di distanza dal luogo di provenienza, si intende in ogni caso escludere dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate dal bando, dispone di un'abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a

quella di servizio e distante non oltre trenta chilometri dal confine comunale, o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico, si trovino nelle medesime condizioni.

Per quanto concerne il canone di concessione, si propone che esso sia determinato, dall'Agenzia del demanio. Come previsto per altre categorie di alloggi di servizio, il canone andrebbe aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Per incentivare una presenza pluriennale e più stabile dei dipendenti pubblici sul territorio e garantire la continuità del lavoro delle amministrazioni pubbliche, si propone infine che la concessione sia rinnovata, su richiesta dell'interessato, su base annuale, ma esclusivamente qualora il dipendente continui a mantenere l'incarico nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e non sopravvenga una delle cause di esclusione dall'assegnazione previste dal bando di assegnazione.

L'articolo 5 concerne i beni immobili di cui all'articolo 2 non adibiti ad alloggi di servizio. È previsto che tali immobili vengano concessi alle amministrazioni pubbliche statali affinché, nelle loro rispettive competenze, esse possano poi utilizzarli per garantire servizi di *welfare* di base a favore delle famiglie dei dipendenti pubblici assegnatari degli alloggi di servizio del bando di cui all'articolo 4, inclusi i servizi di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria.

L'articolo 6 stabilisce la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Considerata la situazione emergenziale degli organici delle amministrazioni statali presenti sul territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel rispetto della Costituzione, all'efficientamento, anche economico, e alla riorganizzazione della gestione dei beni immobili attribuiti alle competenze dei singoli Ministeri presenti nel territorio della suddetta regione.

Art. 2.

(Individuazione dei beni immobili pubblici non più funzionali a fini istituzionali)

1. Le amministrazioni statali che gestiscono beni immobili pubblici nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia individuano tra i suddetti immobili, nel rispetto della normativa vigente in materia, quelli non più funzionali ai propri fini istituzionali, inclusi quelli adibiti ad alloggi di servizio.

2. Le amministrazioni statali trasmettono all'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei beni immobili di cui al comma 1. Entro i successivi quarantacinque giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio, è redatto e pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia medesima l'elenco complessivo dei beni di cui al comma 1. Con il medesimo procedimento il predetto elenco può essere integrato o modificato.

Art. 3.

(Trasferimento della competenza esclusiva della gestione dei beni immobili all'Agenzia del demanio)

1. Una volta individuati i beni di cui all'articolo 2, comma 1, i Ministeri competenti, con uno o più decreti, trasferiscono all'Agenzia del demanio la competenza esclusiva della gestione dei beni medesimi.

Art. 4.

(Concessione temporanea a titolo oneroso degli immobili adibiti ad alloggi di servizio)

1. L'Agenzia del demanio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica un bando per l'assegnazione in concessione temporanea a titolo oneroso dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, adibiti ad alloggi di servizio. Tali beni possono essere assegnati in via esclusiva ai dipendenti pubblici che, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto bando, si trasferiscano nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia per ricoprire un incarico lavorativo presso le amministrazioni statali presenti nella regione medesima. Nel bando, in particolare, sono specificati:

- a) il numero delle unità immobiliari disponibili e il rispettivo canone di concessione;
- b) i criteri per la loro assegnazione;
- c) i termini e le modalità di presentazione della domanda;
- d) le cause di esclusione;
- e) i titoli valutabili e le eventuali ulteriori regole del procedimento.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri per le assegna-

zioni di cui al comma 1. Tali criteri, in ogni caso, devono includere:

a) la capacità reddituale e patrimoniale del dipendente e la situazione economica del nucleo familiare;

b) la distanza tra il comune di residenza e il comune in cui è previsto l'incarico;

c) la composizione del nucleo familiare;

d) la presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone con disabilità.

3. È in ogni caso escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate dal bando, dispone di un'abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre trenta chilometri dal confine comunale, o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.

4. L'Agenzia del demanio valuta le domande di assegnazione degli alloggi di servizio e provvede a stilare una graduatoria, che è pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. L'Agenzia del demanio, con provvedimento del direttore, definisce la determinazione del canone di concessione. Il canone è aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

6. L'Agenzia del demanio, con provvedimento del direttore, determina altresì gli oneri a carico degli assegnatari degli alloggi e gli oneri a carico dell'amministrazione.

7. L'assegnazione è rinnovata annualmente, su richiesta dell'interessato, esclusivamente qualora il dipendente continui a mantenere l'incarico nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e non sopravvenga una delle cause di esclusione dall'assegnazione previste dal comma 3 o dal bando di cui al comma 1.

Art. 5.

(Concessione degli immobili non adibiti ad alloggi di servizio per l'offerta di servizi assistenziali di base a favore delle famiglie dei dipendenti pubblici assegnatari)

1. I beni immobili di cui all'articolo 2 non adibiti ad alloggi di servizio sono concessi, nel rispetto della normativa vigente in materia, alle amministrazioni statali al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi assistenziali di base in favore delle famiglie dei dipendenti pubblici assegnatari degli alloggi di servizio previsti dal bando di cui all'articolo 4, inclusi i servizi di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

